



08.10/000079-01
DIRA40020 - 2012/28

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

UFFICIO V.I.A.

Oggetto: PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA IN LOCALITA BRICCO VOLTI LOTTI 3 4 5 6
6A NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE PROPONENTE: MAURINO GAICOMO LIVIO, VIA
CAVE 283, BAGNOLO PIEMONTE.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA AMBIENTALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 09 dicembre 2011 con prot. n. 111467, la ditta MAURINO GIACOMO LIVIO, con sede legale in Via Cave 283, Bagnolo Piemonte, ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 09.12.2011.
- Sul BURP n. 01 del 5 / 01 / 2012 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione.
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. consiste nell'ampliamento della coltivazione di cava già operativa della Ditta Maurino, in località Bricco Volti. Si prevede di proseguire l'attività estrattiva di roccia tipo gneiss in corrispondenza dei lotti 3.4.5.6. e 6° fra le quote di 1400 e 1460 m. s.l.m.. L'area complessiva interessata dal presente progetto presenta un'estensione pari a circa 11.000 mq, i volumi complessivamente movimentati con il presente progetto saranno circa 205.000 mc.. Il progetto è suddiviso in due fasi quinquennali.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 22 marzo 2012, è stata convocata e si è svolta la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al fine di svolgere il sopralluogo necessario all'istruttoria tecnica per l'espressione del parere ai sensi della L.R. citata.
- In data 27 marzo 2012 si è riunita la 1^ Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali di cui all'art. 9) e con quelli della Conferenza ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i., ai fini della valutazione integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 69/1978 e s.m.i., della L.R. 45/89 e s.m.i. e del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
- Il proponente è stato invitato a partecipare ed è intervenuto a detta conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire la documentazione integrativa dettagliata con nota n. 32222 del 04.04.2012. Da quest'ultima data i termini del procedimento sono stati interrotti.
- Il 09.07.2012, con l'avvenuto deposito delle integrazioni, inviate in copia a tutti i soggetti interessati nel procedimento, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 27 settembre 2012 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria- la 2^ Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, si è dato atto dei pareri conclusivi già acquisiti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell'Ufficio provinciale Cave, del Comune di Bagnolo Piemonte, della Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico e di ARPA Piemonte per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, e precisamente:
- Parere tecnico favorevole espresso dall'Ing. Chiara Vailati, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità

ambientale del progetto, sia il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. per anni cinque a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

- Nota prot. n. 84425 del 28.09.2012 con la quale la Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo, esaminate le integrazioni documentali depositate dal proponente, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale della prevista attività estrattiva per quanto concerne gli aspetti geologici, avendo accertato che l'intorno della cava non risulta interessato da dissesti originali da frane, valanghe o attività di corsi d'acqua, a condizione che vengano rispettate le indicazioni progettuali destinate alla conduzione dei lavori in condizioni di sicurezza (Allegato n. 2).
- Parere favorevole espresso in Conferenza di Servizi da parte del Comune di Bagnolo Piemonte circa il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva ed al recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i..
- Autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. rilasciata con Provvedimento del Comune di Bagnolo Piemonte n. 9 del 20.09.2012, sulla base del parere favorevole senza prescrizione alcuna, espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, in data 19.12.2011 (Allegato n. 3).
- Parere tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte Dipartimento provinciale di Cuneo, con nota n. 84420 del 28.09.2012. Il predetto parere tecnico-scientifico è depositato agli atti del procedimento, presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo.
- In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., si sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri della Comunità Montana Valli del Monviso, dell'ASL CN1, del Corpo Forestale dello Stato, del Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, della Direzione regionale Economia Montana e Foreste – Settore idraulica forestale, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento in esame, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto gli impatti generati dall'apertura del nuovo settore di coltivazione, riconducibili a quelli già esistenti nell'area estrattiva di riferimento, si possono ritenere accettabili in considerazione della vocazione storica dell'area interessata dall'intervento e della limitata presenza di recettori. Per contro, la risorsa sfruttata rappresenta un punto di forza e di pregio dell'economia locale.
- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto è subordinata alle seguenti prescrizioni:
 - a) l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata sui mappali richiesti dall'istante, come da progetto presentato;
 - b) siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività;

- c) entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta autorizzata è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale eseguite ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno /successivo;
- d) entro la medesima scadenza di cui al precedente punto 3, in relazione ai disposti del D.Lgs. 117/2008 dovrà essere presentata una nota che riporti i risultati del monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il rilevamento topografico, e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli dovrà essere pertanto riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale;
- e) entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo dovrà essere realizzata la vasca di decantazione prevista, in cui dovranno essere convogliate tutte le acque provenienti dall'area di cava;
- f) la prosecuzione della coltivazione nel cantiere dovrà procedere per ribassi successivi del piazzale, limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei e operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;
- g) l'abbassamento del piazzale di cava non dovrà essere spinto al di sotto della quota limite inferiore indicata nella documentazione progettuale integrativa presentata dalla Ditta istante in fase istruttoria;
- h) con il procedere della coltivazione, a seguito dell'abbassamento del piazzale di cava, lungo il fronte laterale F2 dovrà essere lasciato in posto un gradone intermedio provvisorio come illustrato nella documentazione progettuale integrativa; tale gradone potrà essere rimosso solo a seguito di un ulteriore ribasso del piazzale di base del limitrofo lotto n. 2 del Corso Bricco Volti;
- i) con il procedere delle operazioni per la realizzazione della pista di accesso al piazzale di cava, lungo il limite con il limitrofo lotto n. 7 dovrà essere realizzato il muro in blocchi, previsto in progetto, poggiante sul substrato roccioso, per il sostegno della scarpata in materiale sciolto;
- j) la pista di accesso al piazzale di cava dovrà essere realizzata con il procedere della coltivazione e dovrà essere munita di cordolo di protezione in blocchi verso l'esterno e di canaletta verso monte;
- k) durante tutto l'intervento, sui fronti di cava derivanti dalla coltivazione dovranno essere periodicamente condotti rilievi geostrutturali aggiornati, al fine di verificare le caratteristiche dell'ammasso roccioso oggetto di coltivazione, provvedendo all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera;
- l) per la durata dell'intervento estrattivo, sia mantenuta in efficienza la rete drenante prevista per la regimazione delle acque meteoriche; in particolare tutte le acque provenienti dall'area di cava, comprese quelle raccolte dalla canaletta lungo la pista interna al cantiere, dovranno essere conferite nella vasca di decantazione che dovrà prontamente essere ribassata a seguito della progressiva asportazione del materiale di sfrido attualmente presente sul piazzale;
- m) ogni gradone residuo dovrà essere dotato di canaletta per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche;
- n) i materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari all'esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te, dovranno essere conferiti esclusivamente nel sito di discarica consortile Bricco Volti secondo le quote in capo alla Ditta, come dichiarato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008;

- o) per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale, per i diversi lotti di cava;
- p) le pedate dei gradoni risultanti dall'evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessate da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;
- q) il parziale riempimento del piazzale di cava al termine della coltivazione dovrà avvenire esclusivamente con rifiuti da estrazione individuati ai sensi del D.Lgs. 117/2008, provenienti dal bacino estrattivo di Bagnolo P.te, come indicato in progetto;
- r) la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;
- s) al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;
- t) in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;
- u) tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall'apertura della nuova pista di accesso al piazzale, dovranno essere prontamente recuperate mediante opportuni interventi di inerbimento, che dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina a spessore, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della pista;
- v) l'impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà l'area di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;
- w) entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
- x) al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visti:

il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;

il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

il D.Lgs. il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227;

la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;

la L.R. 01.12.2008, n. 32;

la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;

la L.R. 26.04.2000, n. 44;

la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;

la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

lo Statuto;

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Vista la D.G.P. n. 115 del 5 luglio 2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze dei Servizi del 27 marzo 2012 e del 27 settembre 2012, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisite nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DISPONE

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante della presente Determinazione.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di coltivazione della cava in località Bricco Volti lotti 3,4,5,6, 6A nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte della ditta MAURINO GIACOMO LIVIO, con sede legale in Via Cave 283, Bagnolo Piemonte, in quanto gli impatti generati dall'apertura del nuovo settore di coltivazione, riconducibili a quelli già esistenti nell'area estrattiva di riferimento, si possono ritenere accettabili in considerazione della vocazione storica dell'area interessata dall'intervento e della limitata presenza di recettori. Per contro, la risorsa sfruttata rappresenta un punto di forza e di pregio dell'economia locale.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.
 - a) l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata sui mappali richiesti dall'istante, come da progetto presentato;
 - b) siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività;
 - c) entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta autorizzata è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale eseguite ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno /successivo;
 - d) entro la medesima scadenza di cui al precedente punto 3, in relazione ai disposti del D.Lgs. 117/2008 dovrà essere presentata una nota che riporti i risultati del monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico, e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli dovrà essere pertanto riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale;
 - e) entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo dovrà essere realizzata la vasca di decantazione prevista, in cui dovranno essere convogliate tutte le acque provenienti dall'area di cava;
 - f) la prosecuzione della coltivazione nel cantiere dovrà procedere per ribassi successivi del piazzale, limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei e operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;
 - g) l'abbassamento del piazzale di cava non dovrà essere spinto al di sotto della quota limite inferiore indicata nella documentazione progettuale integrativa presentata dalla Ditta istante in fase istruttoria;
 - h) con il procedere della coltivazione, a seguito dell'abbassamento del piazzale di cava, lungo il fronte laterale F2 dovrà essere lasciato in posto un gradone intermedio provvisorio come illustrato nella documentazione progettuale integrativa; tale gradone potrà essere rimosso

- solo a seguito di un ulteriore ribasso del piazzale di base del limitrofo lotto n. 2 del Corso Bricco Volti;
- i) con il procedere delle operazioni per la realizzazione della pista di accesso al piazzale di cava, lungo il limite con il limitrofo lotto n. 7 dovrà essere realizzato il muro in blocchi, previsto in progetto, poggiante sul substrato roccioso, per il sostegno della scarpata in materiale sciolto;
 - j) la pista di accesso al piazzale di cava dovrà essere realizzata con il procedere della coltivazione e dovrà essere munita di cordolo di protezione in blocchi verso l'esterno e di canaletta verso monte;
 - k) durante tutto l'intervento, sui fronti di cava derivanti dalla coltivazione dovranno essere periodicamente condotti rilievi geostrutturali aggiornati, al fine di verificare le caratteristiche dell'ammasso roccioso oggetto di coltivazione, provvedendo all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera;
 - l) per la durata dell'intervento estrattivo, sia mantenuta in efficienza la rete drenante prevista per la regimazione delle acque meteoriche; in particolare tutte le acque provenienti dall'area di cava, comprese quelle raccolte dalla canaletta lungo la pista interna al cantiere, dovranno essere conferite nella vasca di decantazione che dovrà prontamente essere ribassata a seguito della progressiva asportazione del materiale di sfrido attualmente presente sul piazzale;
 - m) ogni gradone residuo dovrà essere dotato di canaletta per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche;
 - n) i materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari all'esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te, dovranno essere conferiti esclusivamente nel sito di discarica consortile Bricco Volti secondo le quote in capo alla Ditta, come dichiarato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008;
 - o) per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale, per i diversi lotti di cava;
 - p) le pedate dei gradoni risultanti dall'evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessate da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;
 - q) il parziale riempimento del piazzale di cava al termine della coltivazione dovrà avvenire esclusivamente con rifiuti da estrazione individuati ai sensi del D.Lgs. 117/2008, provenienti dal bacino estrattivo di Bagnolo P.te, come indicato in progetto;
 - r) la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;
 - s) al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;
 - t) in considerazione delle difficili condizioni stagionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;
 - u) tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall'apertura della nuova pista di accesso al piazzale, dovranno essere prontamente recuperate mediante opportuni interventi di inerbimento, che dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina a spessore, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della pista;

- v) l'impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà l'area di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;
 - w) entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
 - x) al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero.
4. **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
 5. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti, di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*" e di quelle della Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. di cui all'Allegato n. 2.
 6. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e s.m.i., i pareri della Comunità Montana Valli del Monviso, dell'ASL CN1, del Corpo Forestale dello Stato, del Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, della Direzione regionale Economia Montana e Foreste – Settore idraulica forestale, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
 7. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.
 8. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
 9. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui al punto 4. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 30, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3.
 10. **DI PRESCRIVERE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.
 11. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i

predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

12. DI INVIARE il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*" (Allegato n. 1);
- nota prot. n. 84425 del 28.09.2012, contenente il parere tecnico della Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo (Allegato n. 2);
- nota prot. n. 84423 del 28.09.2012, contenente l'Autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. rilasciata con Provvedimento del Comune di Bagnolo Piemonte n. 9 del 20.09.2012 (Allegato n. 3).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 30, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO



Tel. (0171)445111 – Fax (0171)445587
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
www.provincia.cuneo.it
email urp@provincia.cuneo.it

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
Settore Gestione Risorse del Territorio
Ufficio Cave

ELABORATO TECNICO

Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.

Progetto di ampliamento della coltivazione e recupero ambientale di una cava di pietra ornamentale sita in località Bricco Volti – Lotti 3-4-5-6-6A dei Comune di Bagnolo P.te.

Istante: MAURINO Giacomo Livio

In considerazione di quanto emerso durante l'iter istruttorio, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta dalla Ditta istante, visto il sopralluogo svolto in data 22/03/2012, l'ufficio scrivente esprime, fatte salve eventuali risultanze emergenti nella riunione della Conferenza, parere favorevole sia in merito all'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto complessivo, articolato in due fasi quinquennali, sia in merito al rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 per anni cinque a far data dal provvedimento comunale.

Il parere favorevole è subordinato allo scrupoloso rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata sui mappali richiesti dall' istante, come da progetto presentato;
2. siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività;
3. entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta autorizzata è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale eseguite ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno /successivo;

4. entro la medesima scadenza di cui al precedente punto 3, in relazione ai disposti del D.Lgs. 117/2008 dovrà essere presentata una nota che riporti i risultati del monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico, e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli dovrà essere pertanto riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale;
5. entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo dovrà essere realizzata la vasca di decantazione prevista, in cui dovranno essere convogliate tutte le acque provenienti dall'area di cava;
6. la prosecuzione della coltivazione nel cantiere dovrà procedere per ribassi successivi del piazzale, limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei e operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;
7. l'abbassamento del piazzale di cava non dovrà essere spinto al di sotto della quota limite inferiore indicata nella documentazione progettuale integrativa presentata dalla Ditta istante in fase istruttoria;
8. con il procedere della coltivazione, a seguito dell'abbassamento del piazzale di cava, lungo il fronte laterale F2 dovrà essere lasciato in posto un gradone intermedio provvisorio come illustrato nella documentazione progettuale integrativa; tale gradone potrà essere rimosso solo a seguito di un ulteriore ribasso del piazzale di base del limitrofo lotto n. 2 del Corso Bricco Volti;
9. con il procedere delle operazioni per la realizzazione della pista di accesso al piazzale di cava, lungo il limite con il limitrofo lotto n. 7 dovrà essere realizzato il muro in blocchi, previsto in progetto, poggiante sul substrato roccioso, per il sostegno della scarpata in materiale sciolto;
10. la pista di accesso al piazzale di cava dovrà essere realizzata con il procedere della coltivazione e dovrà essere munita di cordolo di protezione in blocchi verso l'esterno e di canaletta verso monte;
11. durante tutto l'intervento, sui fronti di cava derivanti dalla coltivazione dovranno essere periodicamente condotti rilievi geostrutturali aggiornati, al fine di verificare le caratteristiche dell'ammasso roccioso oggetto di coltivazione, provvedendo all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera;
12. per la durata dell'intervento estrattivo, sia mantenuta in efficienza la rete drenante prevista per la regimazione delle acque meteoriche; in particolare tutte le acque provenienti dall'area di cava, comprese quelle raccolte dalla canaletta lungo la pista interna al cantiere, dovranno essere conferite nella vasca di decantazione che dovrà prontamente essere ribassata a seguito della progressiva asportazione del materiale di sfrido attualmente presente sul piazzale;
13. ogni gradone residuo dovrà essere dotato di canaletta per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche;
14. i materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari all'esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te, dovranno essere conferiti esclusivamente nel sito di discarica consortile Bricco Volti secondo le quote in capo alla Ditta, come dichiarato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008;
15. per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale, per i diversi lotti di cava;
16. le pedate dei gradoni risultanti dall'evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessate da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;
17. il parziale riempimento del piazzale di cava al termine della coltivazione dovrà avvenire esclusivamente con rifiuti da estrazione individuati ai sensi del D.Lgs. 117/2008, provenienti dal bacino estrattivo di Bagnolo P.te, come indicato in progetto;

18. la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;
19. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;
20. in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;
21. tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall'apertura della nuova pista di accesso al piazzale, dovranno essere prontamente recuperate mediante opportuni interventi di inerbimento, che dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina a spessore, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della pista;
22. l'impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà l'area di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile.;
23. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
24. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero;
25. la coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere;
26. l'inadempimento alle prescrizioni precedenti è motivo d'inizio della procedura di decadenza ex articolo 17 L. R. 69/78;
27. il provvedimento comunale conseguente la presente procedura amministrativa dovrà essere inviato a tutti i partecipanti la conferenza di servizi;
28. per il resto ci si attenga alle disposizioni prescritte nei pareri espressi per quanto di competenza ai sensi della L.r. 45/89 e del D.lgs 42/2004, che a cura dell'Amministrazione comunale dovranno essere obbligatoriamente inseriti come parte integrante del dispositivo autorizzativo;
29. qualora la Ditta entro il termine dell'autorizzazione abbia almeno eseguito il 50% dei lavori di coltivazione e recupero ambientale previsti nella prima fase di progetto, potrà presentare al Comune di Bagnolo Piemonte istanza ai sensi della L.R. 28/96 per la prosecuzione della II Fase di progetto;
30. in esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in 337.000 Euro (euro trecentotrentasettemila). La presente cauzione è da ritenersi sostitutiva rispetto a quelle precedentemente stipulate. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b1 delle prescrizioni generali.

PRESCRIZIONI GENERALI

La Conferenza esprime infine il seguente parere:

a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- 1) si rammenta, in relazione alle competenze previste ex art. 32 della L.R. 44/2000 che l'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava, e al Settore Risorse Idriche della Provincia di Cuneo ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D. Lgs 25.11.1996 n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo il "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) di cui all'art. 6 del D. Lgs. 624/1996. In caso di affidamento di lavori ad

imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D. Lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettere anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio;

- 2) Il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 3) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 4) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) in merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:
- 1) si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di tre anni posteriori alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto. Inoltre detta garanzia assicurativa o polizza fidejussoria dovrà essere stipulata in modo che risulti valida sino a comunicazione di svincolo o scauzionamento a favore dell'Ente beneficiario e comunque non potrà essere liberata prima di 36 mesi della data di scadenza dell'autorizzazione.
 - 2) la garanzia assicurativa o fidejussoria dovrà prevedere:
 - a. l'esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - b. l'obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c. l'obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;
 - 3) la polizza assicurativa o fidejussoria deve essere richiesta dall'organo competente ad emettere l'atto autorizzativo e presentata dalla Società richiedente l'autorizzazione, prima dell'adozione formale dell'autorizzazione.
- c) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Dott. Geol. Marco FISSORE
(Ufficio Cave)